



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
CLOTILDE PARISE	Consigliere-Rel.
GUIDO MERCOLINO	Consigliere
ALBERTO PAZZI	Consigliere
RITA ELVIRA ANNA RUSSO	Consigliere

Oggetto:

PERMESSO	DI
SOGGIORNO	
MATRIMONIO	
FITTIZIO	

Ud.14/02/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15305/2023 R.G. proposto da:

_____ rappresentata e difesa
 dall'avvocato _____
 dall'avvocato _____ per
 procura allegata al ricorso

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO e QUESTURA DI MILANO, domiciliati in
 ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE
 DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ex
 lege

-resistente-



avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1377/2023 depositata il 02/05/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza 08/01/2022 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso di [redacted] cittadina brasiliana, avente ad oggetto il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi familiari.
2. Con sentenza n. 1377/2023 del 02/05/2023 la Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'appello promosso da [redacted] avverso la citata ordinanza, ritenendo fittizio il matrimonio contratto dall'appellante in data [redacted] con il cittadino italiano [redacted].
3. Avverso la predetta sentenza la ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi nei confronti del Ministero dell'Interno e della Questura di Milano, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell'eventuale partecipazione alla discussione orale.
4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente denuncia, con il primo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., stante il mancato riconoscimento dell'effettività della convivenza matrimoniale fra la ricorrente ed il marito. Si duole dell'erronea valutazione delle prove deducendo che il provvedimento impugnato si fonda, da un lato, su elementi di fatto che risultano incontrovertibilmente insussistenti, e che, dall'altro, difetta di assoluta motivazione in ordine alle prove



fornite. In particolare, ad avviso della ricorrente la Corte di merito erroneamente non ha attribuito rilevanza all'intervenuta sentenza del G.I.P. anconitano (assoluzione dal reato di sfruttamento della prostituzione), mentre altrettanto erroneamente i giudici di merito avevano attribuito rilievo alla circostanza che in due accessi presso l'immobile di appartenenza dei coniugi l'odierna ricorrente non fosse stata rinvenuta, ritenendo poco credibile la giustificazione data dal marito relativa all'assenza della coniuge e rimarcando il fatto che nell'appartamento fossero presenti in numero limitato indumenti femminili. Rileva la ricorrente che le risultanze delle deposizioni dei testi _____ erano state valutate erroneamente e non erano generiche ed evidenzia di avere contribuito al menage familiare svolgendo saltuariamente attività di domestica e di babysitter.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 143 cod. proc. civ. ed art. 30, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 286/1998, stante l'erronea qualificazione della convivenza quale unico requisito dell'effettività dell' *affectio coniugalis*". Ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale, travisando completamente il dato letterale della norma, ha fondato integralmente il proprio erroneo convincimento sul presupposto che la convivenza sia il requisito imprescindibile per provare la esistenza in concreto dell' *affectio coniugalis*. Ribadisce il dato inconfutabile dell'intervenuto matrimonio e deduce di aver dimostrato la stabile convivenza con il coniuge sia sul piano documentale che su un piano di riscontro testimoniale. Rimarca che aveva scelto con il marito "*di vivere in maniera consona alla loro indole il rapporto matrimoniale*" e che tale scelta è un cardine costituzionale insuscettibile di essere violato da pregiudizi o valutazione giuridica, pur essendo "*fuor di dubbio che possano da alcuno esservi riserve di natura etica e morale, ma in alcun modo*



tali prospettive possono giungere a scalfire il diritto costituzionale e personalissimo dei coniugi di scegliere quello che loro ritengono la maniera migliore di vivere il loro rapporto matrimoniale" (pag.13 ricorso).

3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

3.1. Secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide (tra le altre Cass. 6747/2021), in materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso. E' noto che, secondo il disposto dell'art. 30, co. 1-bis, cit., deve qualificarsi fittizio il matrimonio celebrato al solo scopo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato e, alla luce delle difficoltà riscontrate dagli Stati membri nell'individuare i casi di matrimoni fittizi e nello svolgere le relative indagini, la Commissione Europea ha elaborato delle Linee Guida contenenti una serie di criteri indicativi in forza dei quali è possibile escludere un abuso dei dritti comunitari. Essi tengono conto della circostanza che il cittadino straniero non avrebbe avuto difficoltà ad ottenere da solo il diritto di soggiorno, del fatto che la coppia stava insieme da molto tempo, aveva un domicilio comune, aveva assunto o meno un importante impegno giuridico-finanziario (per esempio un'ipoteca per l'acquisto di una



casa), nonché della durata del matrimonio. La Commissione ha anche redatto un Manuale contenente i c.d. indizi di abuso che fanno ragionevolmente presumere la natura fittizia del matrimonio, quali l'entrata o il soggiorno irregolare del cittadino straniero nello Stato membro, la mancanza di incontro personale dei coniugi prima della celebrazione, la corresponsione di una somma di denaro od altra utilità e la mancata convivenza dopo il matrimonio.

3.2. Premesso il quadro normativo e giurisprudenziale così sinteticamente richiamato, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la Corte di merito, con motivazione adeguata, ha ritenuto pienamente integrata la prova del carattere fittizio del matrimonio, in applicazione dei criteri indicativi di matrice europea, essendo molteplici gli elementi in tal senso.

In particolare, i giudici di merito, attenendosi ai suesposti principi, hanno valorizzato i seguenti indici: a) la ricorrente era entrata illegalmente in Italia nel _____ e non aveva allegato che avrebbe avuto diritto al permesso di soggiorno per altri motivi; b) il matrimonio era avvenuto a _____, ma non era stato allegato nulla circa l'epoca di conoscenza del marito e di instaurazione del legame sentimentale, né era stato compiutamente indicato nei giudizi di merito come la ricorrente e il coniuge si mantenessero economicamente, invero risultando che la ricorrente, secondo quanto dalla stessa dichiarato nel 2018 alla Questura di Ancona, saltuariamente faceva la prostituta e che il marito non aveva mai presentato la dichiarazione dei redditi; c) la casa di abitazione indicata dalla ricorrente alla Questura _____ non era quella invece successivamente indicata dai testi; d) non solo gli agenti di Polizia non avevano rinvenuto la ricorrente in due accessi, ma anche la portinaia dello stabile aveva dichiarato di non averla mai vista e neppure di sapere che il _____ fosse sposato; e) la ricorrente non aveva allegato alcun elemento utile a descrivere come fossero strutturati i rapporti di frequentazione con



il marito e come fosse condotto il *menage* coniugale, rispetto al contributo di apporto di ciascuno. La Corte d'appello ha affermato che *"La ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, nulla ha dedotto e provato in merito all'autenticità del vincolo coniugale, limitandosi ad affermare la sussistenza della convivenza con il marito, circostanza questa che, come già evidenziato, non costituisce requisito necessario e comunque sufficiente ai fini del rilascio e della conservazione del titolo di soggiorno, essendo invece imprescindibile la sussistenza di quell'affectio coniugalis che caratterizza le unioni autentiche. In proposito, la ricorrente non ha offerto alcuna allegazione e prova in ordine all'organizzazione della vita familiare ed alla condivisione di spazi domestici, di interessi e luoghi comuni e di progetti di vita comune; nessun elemento e nessuna documentazione, neppure fotografica, di momenti di vita insieme al coniuge prima e dopo il matrimonio. Quanto alla convivenza, occorre osservare come la ricorrente in sede di sommarie informazioni rese in data 23.07.2018 agli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ancona abbia dichiarato di abitare a Milano contrariamente a quanto riferito dai testi escussi nel presente giudizio"*.

A fronte di detto chiaro e lineare percorso motivazionale, che certamente attinge il "minimo costituzionale", le censure, per un verso, sotto l'apparente denuncia di vizi di violazione di legge e motivazionali, sollecitano in realtà impropriamente una rivalutazione delle risultanze probatorie e dei fatti e, per altro verso, neppure si confrontano puntualmente con le argomentazioni svolte dalla Corte di merito, niente affatto incentrate solo sull'elemento della convivenza, così risolvendosi in una critica astratta e non pertinente al *decisum*.

Nulla deve disporsi circa le spese di lite del presente giudizio, stante l'irrituale costituzione delle parti intime.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve



darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 14 febbraio 2024.

La Presidente
MARIA ACIERNO

